

FACTSHEET

INFORMAZIONI

SULLE MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO NELLA SITUAZIONE ATTUALE

(Edizione: 22.12.2021)

1. Informazioni generali

Cos'è il lavoro ridotto?

- Il lavoro ridotto è uno strumento che consente all'azienda di far fronte ai crolli temporanei degli ordinativi (che interessano l'intera azienda o parti di essa) in periodi di difficoltà economiche. Il datore di lavoro, d'intesa con i dipendenti, riduce parzialmente o totalmente il grado d'occupazione per un determinato periodo.

Ai dipendenti spetta un'indennità per lavoro ridotto (ILR) pari all'80% della perdita di guadagno computabile sulle minori ore lavorate. L'ILR è versata dalla cassa disoccupazione (CD) al datore di lavoro. A sua volta il datore di lavoro versa ai dipendenti l'ILR insieme al salario ordinario.

Non sono tuttavia versate indennità per la diminuzione dell'utile e della cifra d'affari.

L'indennità per lavoro ridotto è disciplinata dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), art. 31 e seguenti, e dall'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OAD), art. 46 e seguenti.

Quali sono i vantaggi del lavoro ridotto per datori di lavoro e dipendenti?

- L'introduzione del lavoro ridotto ha lo scopo principale di preservare i posti di lavoro. Con l'ILR, l'assicurazione offre al datore di lavoro un'alternativa ai licenziamenti.
- Il datore di lavoro risparmia così sui costi di fluttuazione del personale (costi d'introduzione, perdita di know-how aziendale ecc.) e mantiene a breve termine i suoi collaboratori.
- I dipendenti, a loro volta, evitano la disoccupazione e conservano la protezione sociale completa nell'ambito del contratto di lavoro, prevenendo così le lacune di contribuzione nella previdenza professionale.

Come si richiede l'indennità per lavoro ridotto?

- Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto all'ufficio cantonale competente la riduzione dell'orario di lavoro stabilita, di norma almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. In base alle regole attualmente in vigore, fino al 31 dicembre 2022 si rinuncia a un termine di preannuncio. Tuttavia, il preannuncio deve pervenire all'assicurazione contro la disoccupazione al più tardi il giorno in cui inizia il lavoro ridotto.
- Nella maggior parte dei Cantoni, l'ufficio cantonale competente è una divisione della Direzione dell'economia. Gli indirizzi e moduli del proprio Cantone possono essere trovati in Internet effettuando la ricerca «Cantone XY lavoro ridotto».

Quali requisiti devono essere soddisfatti per poter presentare richiesta?

Regole esistenti

- Le perdite di lavoro devono essere computabili, ossia devono essere inevitabili e riconducibili a motivi economici. Non deve essere possibile ovviare alle perdite di lavoro con mezzi economici adeguati e non deve esistere una copertura assicurativa privata.

Una perdita di lavoro inevitabile si verifica, ad esempio, quando un'azienda fa parte di una catena di fornitura e non riceve più consegne ed è dunque impossibilitata a proseguire la propria lavorazione.

- Inoltre, la perdita di lavoro deve rappresentare per ogni periodo di conteggio (di solito un mese di calendario o eventualmente il termine di pagamento dei salari) almeno il dieci per cento delle ore di lavoro complessive normalmente prestate dai dipendenti dell'azienda (Art. 32 cpv. 1 LADI).
- La perdita di lavoro deve anche essere temporanea e si deve poter ritenere che l'introduzione del lavoro ridotto permetta di conservare i posti di lavoro.

Regole attuali sul lavoro ridotto in riferimento alla situazione eccezionale esistente

- Per i mesi da gennaio a marzo, il periodo di attesa di un giorno, che rappresenta la franchigia minima prevista dalla legge, è stato nuovamente annullato.
- In caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100% della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l'indennità per lavoro ridotto ammonta a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L'attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applica il tasso d'indennità consueto dell'80%.
- Fino ad almeno il 31 marzo 2021, i lavoratori non devono più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

- Sono state inoltre decise nuove disposizioni urgenti per semplificare il trattamento delle domande e i versamenti dell'ILR. Per esempio ora è possibile anticipare il versamento degli stipendi tramite l'ILR.

Chi ha diritto all'indennità per perdita di guadagno?

Indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti e per persone in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro:

- I lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa delle misure decise dalle autorità per combattere il coronavirus saranno indennizzati, a condizione che non ricevano già altre indennità o prestazioni assicurative. I casi contemplati sono i seguenti:
 - chiusura di scuole, servizi di custodia diurna o scuole dell'infanzia (solo se il minore ha meno di 12 anni o ha bisogno di custodia)
 - quarantena ordinata dal medico (in caso di quarantena del minore, solo se il minore ha meno di 12 anni o ha bisogno di custodia).
 - perdita di guadagno dovuta a divieti di manifestazioni

Le indennità sono assegnate su base giornaliera e in analogia con la legislazione sulle indennità di perdita di guadagno. L'importo corrisposto è pari cioè all'80% del reddito e non può superare i 196 franchi al giorno. I lavoratori indipendenti in quarantena o impegnati in compiti di assistenza possono ricevere rispettivamente un massimo di 10 e 30 indennità giornaliere. Le casse di compensazione AVS sono incaricate di verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni e di erogare le prestazioni stesse.

Indennità di perdita di guadagno per i dipendenti:

- Hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno i genitori che devono interrompere la propria attività lavorativa per accudire i figli a seguito della chiusura delle scuole e le persone in quarantena ordinata dal medico. Come nel caso dei lavoratori indipendenti, le indennità sono corrisposte su base giornaliera e in analogia alla legislazione sulle indennità di perdita di guadagno (IPG e indennità in caso di servizio o di maternità). L'importo corrisposto è pari cioè all'80% del reddito e non può superare i 196 franchi al giorno. I lavoratori in quarantena possono percepire al massimo 10 indennità giornaliere.

Cos'è il programma per casi di rigore e chi ne ha diritto?

- Il programma per i casi di rigore della Confederazione sostiene in modo rapido e mirato con fondi statali le imprese colpite in modo particolarmente violento dalla crisi causata dalla pandemia di COVID-19. Tali imprese particolarmente colpite possono richiedere aiuto sotto forma di contributi a fondo perduto, mutui, fidejussioni e garanzie.
- Per casi di rigore si intendono le imprese...
 - la cui cifra d'affari annuale è inferiore al 60% della cifra d'affari media pluriennale;
 - che prima della pandemia conseguivano una cifra d'affari media di almeno 50 000 franchi;

- che sono redditizie o economicamente solide. (L'impresa deve dimostrare in modo credibile che il suo finanziamento può essere garantito mediante il provvedimento per i casi di rigore).
- In alcuni Cantoni i dettagli del programma per i casi di rigore sono ancora in fasi di consultazione e decisione. Per informazioni sullo stato attuale, occorre contattare le autorità cantonali competenti (direzioni e uffici delle finanze). Gli indirizzi di contatto degli uffici competenti sono disponibili [qui](#).

Esempio di calcolo ILR

Situazione iniziale	Calcolo del salario	Salario	Spiegazioni
A. Lavoro ridotto 50%	50% del salario dal datore di lavoro	3'905.-	
	80% del 50% (indennità per lavoro ridotto)	3'124.-	In più assegni per figli / formazione, come senza lavoro ridotto.
		Totale 7'029.-	

Maggiori informazioni della SECO

Lavoro ridotto:

<https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/leistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html>

Pandemia e aziende:

<https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html>